

(N. 1254)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1955

Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione
e alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Più volte, in questi ultimi anni, è stata autorevolmente e da varie parti richiamata l'attenzione sulla situazione della Corte di cassazione, il cui carico di lavoro è andato progressivamente aggravandosi per l'aumentato numero dei ricorsi civili e penali. Pur essendosi accresciuto ogni anno, grazie alla eccezionale attività e alla dedizione al lavoro dei magistrati e dei funzionari della Corte, il numero dei ricorsi esauriti, la situazione è tuttora grave, essendovi circa 8000 ricorsi civili pendenti, e 34.000 penali: dimodochè non può apparire prossima la normalizzazione del funzionamento della Corte.

È noto che provvedimenti diretti ad alleviare tale situazione sono stati a più riprese adottati, e si sono dimostrati solo in parte efficaci. Nel 1951, in relazione all'aumento dei ruoli organici della Magistratura disposto con la legge 4 maggio 1951, n. 383, fu aumentato da 90 a 102 il numero dei consiglieri della Corte, e da 19 a 21 quello dei sostituti procuratori

generali (decreto legislativo 30 agosto 1951, n. 757); e successivamente, con la legge 22 aprile 1953, n. 330, tale numero fu ancora aumentato rispettivamente a 120 e a 23, sopprimendosi venti posti di presidente di sezione e di avvocato generale in alcune Corti di appello. Ma, come è ovvio, non è possibile disporre ulteriori aumenti dell'organico della Corte di cassazione, nè attingendo il personale dalle Corti di appello, che dopo l'ultima legge citata è stato già ridotto al minimo indispensabile, nè ampliando l'organico complessivo dei magistrati di cassazione, il che si risolverebbe in un aumento di tutto il ruolo organico della Magistratura, con difficoltà non facilmente superabili sia in ordine alle maggiori spese che il provvedimento importerebbe senza possibilità di reperire i mezzi per farvi fronte, sia in ordine alla necessità di assicurare un'adeguata selezione dei magistrati di cassazione.

È possibile tuttavia, senza ricorrere ad aumenti di organico, diminuire la difficoltà di

funzionamento della Corte di cassazione, mediante il riordinamento in modo unitario del sistema delle applicazioni alla Corte ed alla Procura generale; poichè l'attività di magistrati di categoria inferiore a quella di magistrato di cassazione può essere proficuamente utilizzata, come l'esperienza ha sempre dimostrato, sia per le funzioni di collaborazione interna, quali la ricerca giurisprudenziale, la redazione delle massime, la delibazione dei ricorsi penali in arrivo ai fini dell'eventuale avviamento per la decisione alla camera di consiglio, alleggerendo così notevolmente l'opera dei consiglieri e dei sostituti procuratori generali; sia per le funzioni di consigliere o di pubblico ministero nelle udienze della Corte di cassazione, da affidare, naturalmente, solo a magistrati della categoria di appello, scelti tra i migliori.

È da tener presente, in proposito, che la facoltà di applicare alla Corte di cassazione e alla Procura generale magistrati di Corte di appello per esercitare le funzioni superiori, nonchè altri magistrati di categoria inferiore, a disposizione dei Capi della Corte con funzioni di collaborazione interna, è stata sempre prevista, in misura più o meno ampia, anche prima dell'attuale ordinamento giudiziario. Basti citare, in proposito, i regi decreti-legge 22 febbraio 1924, n. 268 (articolo 1) e 14 aprile 1927, n. 573 (articolo 4), e le leggi 28 giugno 1928, n. 1487 (articolo unico), 17 aprile 1930, n. 421 (articolo 9) e 4 giugno 1934, n. 890 (articolo 1). Le applicazioni predette sono previste dall'ordinamento giudiziario del 1941, agli articoli 68 (per l'ufficio del massimario e del ruolo), 115 (per le funzioni di consigliere di cassazione), 116 (per le funzioni di sostituto procuratore generale di cassazione e per quelle di collaborazione interna presso la Procura generale), nonchè all'articolo 135 (applicazione speciale all'ufficio del massimario per gli aggiunti giudiziari che nell'esame pratico hanno riportato la dichiarazione di merito).

Senonchè, il numero dei magistrati dei quali le disposizioni su riportate consentono l'applicazione non è stato ritenuto, già più volte in passato, sufficiente al raggiungimento degli scopi per i quali l'applicazione era prevista. Infatti il predetto numero fu aumentato temporaneamente di dieci unità con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile

1946, n. 353; e di quindici unità, con l'articolo 2 della legge 5 gennaio 1950, n. 8. In entrambi i casi, si trattava però di facoltà temporanee, scadute rispettivamente il 31 dicembre 1947 ed il 31 dicembre 1950.

Per ovviare al grave inconveniente derivante dall'impossibilità di disporre nuove applicazioni di magistrati, dopo la scadenza dei termini stabiliti dalle due leggi sopra citate, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che oltre allo scopo, sopra illustrato, di agevolare ed alleggerire il gravoso lavoro incombente sui magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale, mira anche al fine pratico di unificare, in un sistema organico e definitivo, le varie norme succedutesi, con effetti a volte temporanei, nella materia delle applicazioni alla Corte ed alla Procura generale della cassazione.

Premesso quanto sopra, le norme contenute nel disegno di legge non hanno bisogno di particolare illustrazione.

Il primo comma dell'articolo unico stabilisce il numero massimo dei magistrati che è consentito applicare, distinto a seconda che si tratti di magistrati di appello o di magistrati di tribunale, e di applicazioni alla Corte o alla Procura generale. Il numero è stato stabilito in relazione alle necessità di servizio (già riconosciute nei provvedimenti precedenti), ed al numero delle applicazioni che, in passato, erano state disposte con le leggi speciali ora decadute. Le applicazioni possono essere disposte solo con il consenso, in armonia con la disposizione dell'articolo 2, 1° comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, trattandosi di magistrati inamovibili.

Si è conservato, per i magistrati di appello, il requisito della nomina per concorso o per merito distinto, allo scopo di limitare l'applicazione agli elementi meglio preparati, in vista anche della possibilità, prevista nel secondo comma, che siano autorizzati dai Capi della Corte ad esercitare le funzioni della categoria superiore. Per i magistrati di categoria inferiore, la possibilità di applicazione è limitata ai magistrati di tribunale (con esclusione quindi degli aggiunti giudiziari e degli uditori, i quali, secondo l'ordinamento vigente, possono essere applicati al massimario ed alla procura generale) per l'esigenza di utilizzare solo magistrati

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che, per la loro anzianità, abbiano acquisito una buona esperienza giudiziaria.

Il terzo comma riproduce, estendendola, la disposizione contenuta negli ultimi commi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario (disposizione introdotta per la prima volta dall'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto 13 luglio 1933, n. 1835), concernente il divieto dell'applicazione, o la revoca dell'applicazione già disposta, riguardo ai magistrati che nel concorso o nello scrutinio per la promozione alla categoria superiore, non siano dichiarati idonei o promovibili per merito distinto. La disposizione, come si è accennato, è più estesa della precedente, in quanto riguarda non solo i

magistrati di Corte di appello, in relazione alla promozione in cassazione, ma anche i magistrati di tribunale, in relazione alla promozione in appello.

L'ultimo comma, infine, chiarisce che le disposizioni del presente disegno di legge non si applicano in aggiunta alle norme vigenti riguardanti le applicazioni alla Corte e alla Procura generale della cassazione, ma le sostituiscono. Non saranno più ammesse, pertanto, le applicazioni previste dagli articoli 68, 115, 116 e 135 dell'ordinamento giudiziario.

Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari, trattandosi di applicazioni senza diritto ad indennità.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo presidente ed il procuratore generale, magistrati di Corte di appello che abbiano conseguito la promozione per concorso o per merito distinto, in numero non superiore a venti per la Corte e a dieci per la Procura generale, e magistrati di tribunale in numero non superiore a quindici per la Corte e a dieci per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte

sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo e, se sono magistrati di Corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. Parimenti, con decreto del procuratore generale, i magistrati di Corte di appello applicati alla Procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

L'applicazione non è ammessa e, se già avvenuta, deve essere revocata, nei riguardi dei magistrati che, nel concorso o nello scrutinio per la promozione alla categoria superiore, non siano dichiarati idonei o promovibili per merito distinto.

Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la Corte stessa.